

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-NORTH/HSEQ

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita e la
Qualità dello Sviluppo
Divisione IV – Qualità dello Sviluppo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma RM
PEC: cress@pec.minambiente.it

Spett.le
Commissione Istruttoria IPPC
PEC: cippc@pec.minambiente.it

Spett.le
Direttore Generale ISPRA
PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Enel Produzione S.p.A. - Power Plant North - C.le di La Casella - D.M. 370 del 9 settembre 2021 di Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto n. DSA-DEC-2009-0000579 del 15 giugno 2009, alla società Enel Produzione S.p.A., per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Castel San Giovanni - (ID 47/10148) - pubblicato su G.U. n° 236 del 02 ottobre 2021 - Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Con riferimento al D.M. 370 del 9 settembre 2021 di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, pubblicato sulla G.U. n° 236 del 02/10/2021, relativo alla Centrale termoelettrica di La Casella, sita nel Comune di Castel San Giovanni, si invia la presente comunicazione ai fini e per gli effetti dell'art. 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Come già segnalato nelle note del 09/06/2021 (ENEL-PRO-09/06/2021-0008749) e del 14/07/2021 (ENEL-PRO-14/07/2021-0010965), stante la presenza di alcuni meri refusi presenti nel PIC, i punti di seguito riportati del PIC stesso sono da intendersi come di seguito specificato:

- a) Relativamente alle aree di stoccaggio delle materie prime prodotte e intermedi, di cui alla tabella 5 del capitolo 5.3 per il deposito M12, si riporta l'estratto come da scheda B13 dell'istanza di Riesame:

M12	Dep. bombole	45°05'24.5"N 9°28'42.7"E	60	Edificio chiuso e areato	Acetilene	600 lt	Bombole
					Argon	600 lt	Bombole
					Azoto	600 lt	Bombole
					Elio	600 lt	Bombole
					Idrogeno	600 lt	Bombole
					Ossigeno	600 lt	Bombole
					Gpl	600 lt	Bombole
					SF6	600 lt	Bombole
					Miscela di gas varie	1000 lt	Bombole
					Protossido di azoto	80 lt	Bombole
		45°05'28.0"N 9°28'43.0"E	15	Edificio aperto	Acetilene, Azoto, protossido di azoto per Lab chimico	440 lt	Bombole

1/4

- b) Sempre alla tabella 5 del capitolo 5.3, per il deposito M16 si riporta l'estratto corretto come da scheda documentazione fornita in fase di riesame:

M16	Deposito acqua industriale	45°05'21.9"N 9°28'42.9"E	1000 mc	600	Area Pavimentata	H2O industriale	1000 mc	Serbatoi
		45°05'22.0"N 9°28'43.5"E	1000 mc			H2O industriale	1000 mc	Serbatoi
		45°05'22.0"N 9°28'44.1"E	1000 mc			H2O industriale	1000 mc	Serbatoi

- c) Al capitolo 9.5 relativamente alle emissioni convogliate, in calce alla tabella di pag 135, nell'ultima nota è stato omesso l'apice 4 ad inizio del testo "il limite si applica a tutte le condizioni di funzionamento al di sopra del minimo tecnico e si riferisce alla singola ora". Tale nota, che è riferita alla colonna *flusso di massa (kg/h)* della tabella stessa, è quindi da intendersi così formulata:
"⁴ il limite si applica a tutte le condizioni di funzionamento al di sopra del minimo tecnico e si riferisce alla singola ora"

¹ Il gestore ha comunicato che le medie orarie riportate sono le concentrazioni medie annue dell'anno di riferimento (2016)

² I valori limite in concentrazione non si applicano quando l'impianto è esercito al di sotto del minimo tecnico. Per i parametri in discontinuo i valori limite si considerano conformi in base a quanto previsto al punto 17 del paragrafo 9.5 "Emissioni convogliate".

³ Fino alla data del 17.08.2021 il Gestore deve continuare a rispettare i precedenti VLE espressi come media oraria previsti dalla vigente AIA. Restano comunque in vigore le prescrizioni del DEC/VIA/158 del 03/04/2003 del Ministero dell'Ambiente.

Il limite si applica a tutte le condizioni di funzionamento al di sopra del minimo tecnico e si riferisce alla singola ora

- d) Al capitolo 9.7 relativamente alle emissioni in acqua alla tabella punto 23 di pag 137 per il parametro "incremento temperatura nel corpo ricevente oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione" è stata omessa la nota 1 in calce alla tabella che è la stessa nota mutuata dalla Tabella 3 Allegato 5 parte III del D.lgs 152/06. Tenuto quindi conto di quanto previsto dalla normativa vigente, il criterio per la verifica, deve quindi ritenersi il seguente: *"Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 C°"*. Analogamente per il parametro "saggio di tossicità" è stata omessa la nota 5 in calce alla tabella punto 23 di pag 137, che allo stesso modo è la stessa nota mutuata dalla Tabella 3 Allegato 5 parte III del D.lgs 152/06. Tenuto quindi conto di quanto previsto dalla normativa vigente, il criterio per la verifica deve quindi ritenersi il seguente: *"Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione."*
- e) Al capitolo 9.8 rifiuti al punto 40, la tabella riportata è quella delle aree di stoccaggio che non sono più previste, come richiesto nella stessa istanza contenuta nel Riesame AIA relativamente alla creazione di aree di deposito temporaneo di rifiuti, che è stata accolta in accordo al capitolo 6 del PIC. In considerazione di quanto sopra, deve quindi ritenersi valida, ai fini dell'organizzazione delle aree di deposito rifiuti, la tabella di pagg. 83-84 cap.6 del PIC che di fatto è la scheda C12.1 dell'istanza di Riesame che riportiamo in allegato 3. Tali aree di deposito rifiuti sono quindi da considerarsi come aree di deposito temporaneo gestite con criterio temporale.

E' necessario altresì precisare che non c'è stato riscontro anche a quanto segnalato con la nota del 03/08/2021

(ENEL-PRO-03/08/2021-0012086) relativamente alla richiesta di correzione di alcuni refusi e disallineamenti presenti nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rispetto al PIC consolidato e più precisamente:

1. Tabella 10 del PMC: le coordinate di georeferenziazione dei camini 1÷4 risultano non coerenti con quanto riportato al punto 5.7.1 del PIC. Sono quindi da considerarsi valide le seguenti:

Punto di emissione	Fase di provenienza	Georeferenziazione (WGS 84 – UTM 32)	Altezza dal suolo (m)	Sezione camino (m ²)	Sistema di abbattimento	SME
1	F1	45° 05' 25" N 9° 28' 45 " E	90	32,2		Temperatura, ossigeno, umidità, portata, pressione, CO, NOx
2	F2	45° 05' 25" N 9° 28' 48 " E	90	32,2		Temperatura, ossigeno, umidità, portata, pressione, CO, NOx
3	F3	45° 05' 25" N 9° 28' 50 " E	90	32,2		Temperatura, ossigeno, umidità, portata, pressione, CO, NOx
4	F4	45° 05' 25" N 9° 28' 53 " E	90	32,2		Temperatura, ossigeno, umidità, portata, pressione, CO, NOx
5	AC2	45° 05' 21" N 9° 28' 54" E	30	8,55		-

2. Tabella 14 del PMC: i parametri Polveri ed SO₂ sono previsti con frequenza semestrale e ciò non è coerente con quanto riportato al punto 15 cap. 9.5 del PIC che prevede una frequenza annuale.
3. Sez.1 capitolo 3.3 punto 1 bis del PMC: per l'applicazione delle prescrizioni sulle "emissioni fuggitive" seguiremo quanto riportato al punto 1.bis in accordo alla LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera I - prot. 18712 del 01/06/2011. Tale approccio risulta alternativo e sostitutivo di quanto riportato nei successivi punti 2,3,4,5,6,7,8,9 del paragrafo 3.3 che sono tratti dalla stessa LG ISPRA ma alla lettera H applicabile a "impianti chimici e raffinerie. Pertanto applicheremo quanto riportato nella LG ISPRA – SECONDA EMANAZIONE, lettera I - prot. 18712 del 01/06/2011, in alternativa ai successivi punti (da 2 a 10) del capitolo 3.3 del PMC.

Con riferimento, poi, ai limiti di emissione previsti nel PIC per il parametro NO_x, il Gestore conferma quanto riportato nella comunicazione ENEL-PRO-14/07/2021-0010965 e dichiarato anche verbalmente al Gruppo Istruttore circa l'impossibilità a garantire, con l'attuale assetto impiantistico, il rispetto di tale limite in quanto, come detto, è direttamente influenzato dalla richiesta di funzionamento dell'impianto in relazione alle situazioni di mercato che non sono programmabili e, quindi, pianificabili. Peraltro il limite da noi proposto è assolutamente in linea con quanto stabilito dalle BAT. Si chiede pertanto di rivedere, in via di autotutela, tale limite accogliendo la nostra richiesta evitando così di dover rimettere la valutazione in altra sede. Vi confermiamo che, come anticipato verbalmente, siamo disponibili a presentare una richiesta di Riesame Parziale per proporre la riduzione del limite massico orario a 102 kg/h e di incremento del VLE medio annuale a 28 mg/Nm³.



Si comunica, inoltre, che si darà seguito all'implementazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le tempistiche di cui all'art.4 comma 1 del suddetto provvedimento di riesame e che il cronoprogramma di dettaglio per il pieno adeguamento verrà preventivamente condiviso con gli Enti di Controllo.

Infine, relativamente al versamento previsto all'art. 6 comma 1 del suddetto provvedimento di riesame, il Gestore trasmette in allegato l'integrazione della quietanza di pagamento, predisposta ai sensi dell'art.6 del Decreto Ministeriale del 6 marzo 2017 n.58 per le quote aggiuntive relative alla tariffa per le componenti "Tc" (allegato IV al D.M. n.58 del 06/03/2017) e "Ta" (allegato V al D.M. n.58 del 06/03/2017), rispetto a quanto già corrisposto per l'anno vigente come da nota ENEL-PRO-22/01/2021-0001125.

Siamo ovviamente disponibili per eventuali ulteriori informazioni ogni chiarimento ed integrazioni.
Distinti Saluti.

ALBERTO MARINI

Il Gestore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:

- 1) *Quietanza integrativa di versamento effettuata per l'anno 2021*
- 2) *Scheda computo tariffa integrativa per attività di controllo*
- 3) *Scheda C.12.1 Aree di deposito temporaneo di rifiuti*